



supplementare di cui sopra, limitatamente alle quote di esca gravanti i 5 appartamenti suddetti e, pertanto, priva di effetto perché eseguita in base a consenso dell'ing. Ciardi, mentre, alla data di iscrizione, era ormai proprietario delle dette unità immobiliari il terzo acquirente.

L'ing. Ciardi, d'accordo col detto acquirente, allo scopo di ottenere la definitiva conferma dell'atto di frazionamento di cui sopra, ha versato in unica soluzione la somma, che doveva essere garantita dalla quota di ipoteca, come sopra detto priva di efficacia; la somma in questione consiste nelle quote di diritto di commissione per frazionamento e relativa I. R. E. capitalizzate, gravanti sugli appartamenti summenzionati.

È interesse dell'Istituto d'accettare l'effettuato versamento in via definitiva, trattandosi di realizzare un credito, al quale è venuta a mancare la corrispondente necessaria garanzia. Il Consiglio ha già autorizzato preventivamente analogo procedimento per altro unito.

Considerato che alcuni acollatori delle